

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Personale dipendente
Contenuto	PERSONALE DIPENDENTE – MOBILITÀ VOLONTARIA PER INTERSCAMBIO DI DIPENDENTI CON CORRISPONDENTI PROFILI PROFESSIONALI – TRA LA SDS VALDINIEVOLE E IL COMUNE DI FIRENZE.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la determina n. 31 del 30.12.2022 con cui si nomina il Dirigente Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 07.08.2025 avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico 2025 e Pluriennale 2025 – 2027 e Piano Programma 2025. Approvazione.";

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1/2025 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Annuale (POA) 2025;

Viste le deliberazioni della Giunta Esecutiva:

- n. 6/2025 "Programmazione triennale del personale 2025 – 2027";
- n. 8/2025 "Programmazione triennale del personale 2025 – 2027". Modifica;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse";

Visto l'art. 1406 e seguenti del Codice Civile al quale si riconduce la mobilità del lavoratore come la cessione del suo contratto di lavoro dall'amministrazione cedente all'altra amministrazione, con il consenso del lavoratore per il quale la mobilità avviene con la salvaguardia dei diritti acquisiti (ferie maturate, trattamento economico fondamentale, qualifica professionale, superamento periodo di prova, ecc...) e con la conservazione delle pattuizioni proprie del lavoratore applicate dal datore di



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

lavoro (cessione del quinto, iscrizione al sindacato, ecc..), facendo continuare il rapporto di lavoro con la nuova amministrazione senza alcuna interruzione;

Visto l'art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 05 agosto 1988 e successive circolari del Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali, per il quale è consentita in ogni momento la mobilità dei singoli dipendenti presso altre amministrazioni, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;

Considerato, quindi, che la disciplina consente la mobilità compensativa e garantisce la necessaria neutralità delle mobilità sugli equilibri economico-finanziari;

Vista la richiesta di mobilità volontaria congiunta – interscambio – presentata in data 04.08.2025 (prot. 4708) dal dipendente M.F. – dipendente a tempo pieno e indeterminato e inquadrato nel profilo di Assistente Sociale della SdS Valdinievole e, dall'Assistente Sociale C.E. – dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Firenze e inquadrato nel profilo professionale "Funzionario Assistente Sociale – Area dei Funzionari e dell'EQ. EE.LL.";

Dato atto che i precitati dipendenti risultano entrambi inquadrati nella medesima categoria giuridica e con la qualifica equiparabile;

Preso atto che la dipendente C.E. è stata assunta in data 01/08/2025, dal Comune di Firenze, e che pertanto si trova in pendenza del periodo di prova;

Rilevato:

- che la pendenza del periodo di prova non è circostanza ostativa alla mobilità;
- che a tal proposito l'ARAN precisa che il dipendente in prova è comunque un dipendente a tempo indeterminato, anche se la stabilizzazione del suo rapporto è condizionata al superamento del periodo di prova, ed ha gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti. Trattandosi di cessione di contratto, semplicemente, il dipendente trasferito, dovrà terminare il periodo di prova presso il nuovo ente;

Dato atto che:

- la cessione dei contratti avviene contestualmente tra i due Enti;
- trattasi di mobilità per scambio e pertanto neutra, tale mobilità avviene tra dipendenti di pari categoria e funzione non dichiarati in eccedenza;
- i dipendenti hanno manifestato il consenso al reciproco trasferimento;
- la procedura di cui trattasi non determina alcun incremento di spesa per la finanza pubblica non essendo aumentato né il numero, né il trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio, complessivamente considerati e, per quanto attiene alle spese di personale di questo ente, il tetto di spesa è stato rispettato;
- il movimento in oggetto non modifica la dotazione organica di questo Ente;

Visto:

- che questo Ente ha espresso parere favorevole alla mobilità di compensazione in oggetto, come da nota, agli atti d'ufficio prot. n. 5330/2025;
- che il Comune di Firenze ha comunicato il proprio assenso alla mobilità di compensazione in oggetto, come da nota, agli atti d'ufficio prot. n. 5528/2025;

Ritenuto:

- di dover aderire alla volontà espressa dalle due dipendenti per venire incontro alle loro esigenze personali e familiari;
- di stabilire, in seguito ad accordi intercorsi con il Comune di Firenze e con i dipendenti interessati, quale decorrenza del suddetto trasferimento la data del 01.10.2025;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 modificato dal D. lgs. n. 75/2017 che all'art. 36 stabilisce che, nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche, si possa stipulare contratti di somministrazione lavoro - quale lavoro flessibile - per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale;

Visto l'art. 70 co. 3 e l'art. 72 del CCNL 02.11.2022;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa

1. di dare atto che a decorrere dal 30.09.2025 (ultimo giorno di lavoro) s'intende cessato, con la SdS Valdinievole, il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dell'A.S. M.F., (dati fiscali in atti);

2. di dare atto che a decorrere dal 01.10.2025 s'intende iniziato, con la SdS Valdinievole, il rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con l'A.S. C.E. (dati fiscali in atti);

3. di dare atto che la spesa relativa trova copertura nel bilancio preventivo economico 2025 sul conto 3B060201 per le competenze stipendiali, sul conto 3B060204 per gli oneri a carico Ente e sul conto 3Y0101 per l'IRAP;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Natali dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di Firenze per gli adempimenti di competenza;

7. di trasmettere il presente provvedimento a Asl Toscana Centro

Il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali